



COMUNE DI BRUSNENGO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.60

OGGETTO: Utilizzo dipendente del dipendente Davide Minetto da parte del Comune di Villa del Bosco. Scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e scavalco d'eccezione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 - Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di luglio alle ore sedici e minuti quarantacinque presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTOLINO FABRIZIO - Presidente	Sì
2. FIORA LUDOVICO - Assessore	Sì
3. RAMON VERA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **Dott. SPEZZI LETIZIA ANTONELLA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERTOLINO FABRIZIO**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n 7 del 17/01/2024 è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del dipendente Davide Minetto, incardinato a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Brusnengo, quale operaio specializzato con previsione di utilizzo per 4 ore settimanali all'interno dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e per ulteriori 4 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii fino al 30.06.2024.
- che il Comune di Brusnengo ha autorizzato il dipendente Minetto Davide ad espletare l'attività professionale presso questo Ente con l'istituto dello scavalco condiviso e d'ecedenza fino al 30/06/2024, salvo proroga;

VISTO che il Sindaco del Comune di Villa del Bosco con nota prot. n. 0001943 del 26/06/2024 ha chiesto di rinnovare la convenzione congiunta con il sig. Minetto Davide dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Brusnengo, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 per:

- n. 6 (sei) ore settimanali all'interno dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022,
- n. 6 (sei) ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 s.m.i.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Villa del Bosco è allo stato attuale ancora carente di personale;
- il dipendente Minetto Davide ha manifestato la sua disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villa del Bosco;

DATO ATTO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"
- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;

VISTO l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";

VISTO l'articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 che stabilisce "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";

- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

VERIFICATO che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del CCNL 22-01- 2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

DATO ATTO che la Corte dei Conti Molise, con il parere 109/2017 ha ritenuto cumulabile lo scavalco condiviso con lo scavalco di eccedenza;

VISTO che questo orientamento è stato condiviso anche da ARAN (RAL 1554);

VISTO quanto concerne lo scavalco d'eccedenza, risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e il Comune di Villa del Bosco e ritenuto meritevole di approvazione;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per i motivi sopra esposti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'articolo 6 Bis della Legge 241/990, come introdotto dall'articolo 1 comm. 41 della Legge 190/2012 e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il proponente e l'oggetto della presente proposta;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge, dai componenti presenti e votanti,

DELIBERA

per quanto in premessa che si intende integralmente richiamato e confermato:

1. **Di autorizzare** il dipendente Davide Minetto, incardinato a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Brusnengo, quale operaio specializzato con previsione di utilizzo per 6 ore settimanali all'interno dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e per ulteriori 6 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii dal 01/07/2024 fino al 31/12/2024, salvo proroga.
2. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione (Allegato A) da stipularsi tra questo Ente e il Comune di Villa del Bosco;
3. **Di dare atto**, che la spesa complessiva, oltre oneri previdenziali, trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio, trattandosi di spesa consolidata per il personale e sarà erogata dal Comune di Brusnengo, che ne richiederà il rimborso al Comune di Villa del Bosco;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Villa del Bosco;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL Sindaco
Firmato digitalmente
BERTOLINO FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
SPEZZI LETIZIA ANTONELLA